

TRIBUNALE DI PERUGIA

TERZA SEZIONE CIVILE

Proc. V.G. n. 984 /2021

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 *quinquies* L. 3/2012 -

Il Giudice,

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato dal sig. Gabriele Gambini e dalla sig.ra Monica Barbarossa ai sensi degli artt. 14 ter e ss. L. 3/2012;

ritenuto che:

- sussiste la propria competenza in quanto i ricorrenti sono entrambi residenti in Perugia (rispettivamente in località Ripa la sig.ra Barbarossa ed in frazione Farneto il sig. Gambini;
- i ricorrenti sono entrambi debitori non fallibili in stato di sovraindebitamento, in proposito si osserva che l'impresa individuale esercitata dalla sig.ra Barbarossa, stando agli accertamenti dei Gestori della Crisi e per quanto si ricava dal modesto reddito dichiarato, non è soggetto fallibile (il reddito e l'ammontare dei debiti sono sotto la soglia di fallibilità e del pari non rilevante, a fine si assoggettabilità a procedure concorsuali diverse da quelle della medesima L. n. 3/2012, è l'attivo, considerato il valore dell'immobile e l'assenza di crediti dichiarati). L'impresa individuale già esercitata dal sig. Gambini, cessata dal settembre 2020 e già da anni inattiva, non ha presentato, all'esito dell'esame dei gestori, elementi tali da prospettare seriamente il superamento delle soglie di cui all'art. 1 L.F. ;

verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 *ter* in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto che:
 - a) i proponenti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;
 - b) essi non hanno fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;
- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012;
- alla domanda risultano allegati i documenti prescritti dall'art. 14*ter* comma 3 L. 3/2012 e, in particolare, distinta relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, attestante, per ciascuno dei debitori:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

ritenuto che le vicende debitorie sono in larga parte sovrapponibili, in quanto fino alla cessazione della convivenza *more uxorio*, i ricorrenti avevano contratto mutuo ipotecario – parte consistente del debito non onorato - per l'acquisto – in pari quota del 50% ciascuno - della abitazione destinata a residenza del nucleo familiare ed avevano contratto altri finanziamento per il fabbisogno finanziario delle rispettive attività imprenditoriali, per le quali si erano prestati reciproca fideiussione;

ritenuto che ai fini dell'ammissione alla procedura non viene in rilievo il giudizio attinente alla meritevolezza del debitore, qualificante soltanto ai fini dell'eventuale esdebitazione, come si evince dall'interpretazione testuale della norma, che fa obbligo al giudice di verificare esclusivamente la completezza della relazione (vds, par. 8 delle relazioni rispettivamente depositate);

ritenuto che i proponenti hanno prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la rispettiva situazione economica e patrimoniale (art. 14^{ter} comma 5);

ritenuto che non emergono elementi atti a far ritenere che i debitori abbiano compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinqies* comma 1);

rilevato che i debitori mettono a disposizione dei creditori l'intero loro patrimonio, da considerare, secondo i principi generali, come due distinte e separate masse patrimoniali, sebbene – come condivisibilmente osservato dai Gestori - la liquidazione del patrimonio di entrambi i debitori potrà essere realizzata con effetti migliorativi se si addiverà all'alienazione unitaria dell'immobile gravato da ipoteca a garanzia di credito contratto in solido dai due debitori e del quale sono comproprietari al 50% ;

ritenuto, quanto al sig. Gambini, che lo stesso con la liquidazione metterà a disposizione dei creditori il ricavato dell'alienazione dell'immobile di cui è comproprietario per pari quota con l'altra ricorrente (costituito da Diritti di proprietà in ragione di ½ su immobile di civile abitazione sito in Perugia, frazione Ripa, Strada di Ripa n. 1/B-6 (già Via degli Arnati snc), piano T, categoria A/2, accatastato al Catasto Fabbricati del Comune di Perugia al Foglio 226, particella 502, subalterno 10, zona censuaria 2, classe 4, vani 4, rendita catastale € 258,23; Diritti di proprietà in ragione di ½ su Garage sito in Perugia, Frazione Ripa, Strada di Ripa n. 1/B-6 (già Via degli Arnati snc), categoria C/6 accatastato al Catasto Fabbricati del Comune di Perugia al Foglio 226, particella 502, subalterno 3, zona censuaria 2, classe 4, totale superficie catastale: 26 m², rendita catastale 33,57; Diritti di proprietà in ragione di 1/8 su corte comune sita in Perugia, Frazione Ripa, Strada

di Ripa n. 1/B-6 (già Via degli Arnati snc), categoria F/1 accatastato al catasto Fabbricati del Comune di Perugia al foglio 226, particella 512); in aggiunta, quanto al sig. Gambini dovranno considerarsi gli eventuali redditi eccedenti il limite di seguito fissato dal Giudice;

ritenuto, quanto alla sig.ra Barbarossa, che la stessa con la liquidazione metterà a disposizione dei creditori il ricavato dell'alienazione dell'immobile di cui è comproprietaria per pari quota indivisa (costituito da Diritti di proprietà in ragione di $\frac{1}{2}$ su immobile di civile abitazione sito in Perugia, frazione Ripa, Strada di Ripa n. 1/B-6 (già Via degli Arnati snc), piano T, categoria A/2, accatastato al Catasto Fabbricati del Comune di Perugia al Foglio 226, particella 502, subalterno 10, zona censuaria 2, classe 4, vani 4, rendita catastale € 258,23; Diritti di proprietà in ragione di $\frac{1}{2}$ su Garage sito in Perugia, Frazione Ripa, Strada di Ripa n. 1/B-6 (già Via degli Arnati snc), categoria C/6 accatastato al Catasto Fabbricati del Comune di Perugia al Foglio 226, particella 502, subalterno 3, zona censuaria 2, classe 4, totale superficie catastale: 26 m², rendita catastale 33,57; Diritti di proprietà in ragione di $\frac{1}{8}$ su corte comune sita in Perugia, Frazione Ripa, Strada di Ripa n. 1/B-6 (già Via degli Arnati snc), categoria F/1 accatastato al catasto Fabbricati del Comune di Perugia al foglio 226, particella 512); oltre al credito ed ai beni mobili indicati nella relazione particolareggiata e nell'elenco alla stessa allegato, alle condizioni ed ai termini indicati nella proposta di liquidazione medesima (e dunque, in prossimità della definizione della procedura, una volta cessato l'esercizio dell'attività d'impresa che la ricorrente è autorizzata a proseguire durante la liquidazione) e che, in aggiunta, dovranno considerarsi gli eventuali redditi eccedenti il limite di seguito fissato dal Giudice;

rilevato che i limiti di cui all'art. 14 ter comma 6 lett. b) possono essere stabiliti in euro 1.024,00 per il sig. Gambini ed in euro 900,00 per la sig. Barbarossa, con la specificazione per quest'ultima del limite massimo di cui in dispositivo, come indicato dalle stesse parti e ricostruito e verificato dai Gestori della crisi;

ritenuto che la sig.ra Barbarossa deve essere autorizzata alla prosecuzione dell'attività esercitata come impresa individuale, che rappresenta la sua unica fonte di reddito, sia al fine del sostentamento proprio e della propria famiglia, sia al fine di garantire ai creditori ulteriori somme da distribuire, disponendo che il liquidatore riferisca ogni circostanza suscettibile di compromettere l'esito della procedura;

ritenuto che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali, ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva, e ricorrendo l'*eadem ratio*, si applica l'art. 107 comma 6 L. Fall.,

cosicchè il liquidatore potrà subentrare nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare;

ritenuto di poter nominare il liquidatore nella persona del professionista nominato dai ricorrenti;

P.Q.M.

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di GAMBINI Gabriele e del patrimonio di BARBAROSSA Monica;

NOMINA

Liquidatore, per entrambi i patrimoni, la dott.ssa Michela Frenguelli, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f.

DISPONE

che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore (fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura);

ORDINA

la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale nonché la trascrizione del presente decreto nei RR.II. a cura del liquidatore;

ORDINA

a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione in favore del liquidatore ;

FISSA

in euro 1.024,00 mensili, al netto delle eventuali imposte, la somma occorrente al debitore, sig. Gambini, per il mantenimento suo e della figlia e dispone, quanto alla sig.ra Barbarossa, convivente con la figlia minore, che la somma da destinare alla liquidazione non sia comunque superiore a euro 50,00 mensili sino al 31/12/2022 ed a euro 80,00 mensili a partire dal 01/01/2023 e fino alla scadenza della procedura;

AUTORIZZA

la sig.ra Barbarossa alla prosecuzione dell'attività dell'impresa individuale per l'esercizio di panetteria-bar-pasticceria, disponendo che il liquidatore riferisca ogni circostanza suscettibile di compromettere l'esito della procedura;

DISPONE

che il liquidatore provveda a tutti gli adempimenti di cui agli artt. 14 *sexies* e seguenti L. 3/2012.

Il presente decreto è equiparato al pignoramento; esso è titolo esecutivo, da porsi in esecuzione a cura del liquidatore e avverso di esso può essere proposto reclamo al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione, ex art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 quinquies comma 1 L. 3/2012.

Si comunichi al ricorrente e al nominato liquidatore.

Perugia, 24/03/2021

Il Giudice

dott.ssa Stefania Monaldi